

MATERI. Dopo le dichiarazioni fatte e gli affidamenti dati dall'onorevole ministro, non ho più ragione d'insistere nel mio articolo aggiuntivo e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 5:

« In deroga parziale dell'articolo 2 della legge per la Sardegna, testo unico 10 novembre 1907, n. 844, il prezzo ricavato dalle Casse ademprivili con la vendita dei loro beni patrimoniali di origine ademprivile, sarà destinato alle operazioni di credito agrario.

« Il numero 4 di detto articolo 2 della legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844, è soppresso ».

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Sulle operazioni di credito agrario, le Casse ademprivili non potranno esigere un interesse superiore a lire 3 per cento ».

L'onorevole Congiu propone la soppressione di questo articolo.

COCCO-ORTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU. L'onorevole Congiu ha proposta la soppressione, per lasciare alle Casse ademprivili di regolare il tasso dell'interesse secondo le condizioni del mercato e in modo da non esporre le medesime a perdita.

Mi pare che questo pericolo sia allontanato portando il limite del saggio d'interesse a 3.50 per cento. Ben inteso che si tratta di un limite massimo. È del resto una facoltà, di cui non v'è da temere che si faccia uso senza necessità. E se ciò accadesse, il Ministero d'agricoltura può impedire l'abuso.

CAVASOLA, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Onorevole Congiu, insiste nella sua proposta di soppressione?

COCCO-ORTU. L'onorevole Congiu non è presente, ma non è il caso d'insistere dopo l'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Porcella ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la prima parte aggiungere il seguente comma:

« In questo caso si applicheranno le disposizioni dei comma 5 e 6 dell'articolo 1 della legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844 ».

PORCELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resta modificato in questo modo:

« Sulle operazioni di credito agrario le Casse ademprivili non potranno esigere un interesse superiore a lire 3,50 per cento ».

Metto a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

« Le Casse ademprivili avranno un'agenzia nel capoluogo di ciascun circondario ».

« Le cautele e la disciplina delle agenzie per l'espansione del credito agrario nei circondari saranno dettate da ciascuna Cassa ademprivile entro un mese dalla promulgazione della presente legge e saranno soggette all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, in caso di ritardo, provvederà di ufficio, giovandosi ove occorra degli enti locali designati dalla legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844 ».

A questo articolo sono proposti due emendamenti, uno dall'onorevole Dore e l'altro dall'onorevole Congiu.

CARCANO, *presidente della Giunta generale del bilancio e relatore*. Onorevole Presidente, l'emendamento dell'onorevole Dore riguarda l'articolo 7 del disegno di legge del Ministero e quindi l'articolo 8 del disegno di legge concordato tra Ministero e Commissione.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Congiu credo che egli non insista...

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento dell'onorevole Dore riguarda l'articolo 8; l'emendamento dell'onorevole Congiu è il seguente:

« Dopo la prima parte aggiungere in continuazione dello stesso periodo:

; ne potranno stabilire anche in altri comuni di cui il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la rispettiva Cassa ademprivile, riconosca l'importanza.

« E dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Le spese per il funzionamento di queste agenzie saranno a carico del bilancio di agricoltura, industria e commercio ».

Ma l'onorevole Congiu non essendo presente, s'intende che lo abbia ritirato.